

Professionisti iscritti agli albi: assicurazione obbligatoria dal 15 agosto 2013

Si avvicina la scadenza per la sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile verso terzi per i professionisti iscritti negli albi regolamentati. L'obbligo riguarda tanto i consulenti del lavoro e i commercialisti, quanto gli avvocati per i quali la riforma forense di dicembre scorso ha ulteriormente aggravato l'obbligo

Il 14 agosto 2013 termina l'anno di moratoria concesso dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che ha attuato la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. A partire dal 15 agosto 2013, pertanto, tutti i professionisti destinatari della riforma dovranno essere coperti, a tutela del cliente, da un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Le fonti di riferimento

Il 13 agosto 2011 viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legge, parimenti datato, n. 138/2011, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Il titolo II di tale norma si occupa delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni e delle altre misure per favorire lo sviluppo, tra cui emerge anche il tema dell'abrogazione delle "indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche". Si tratta di una riforma che il Paese richiedeva da molti anni, sia dentro che fuori le aule parlamentari, con l'intento di perseguire un sistema professionale di garanzia circa il rispetto della libera concorrenza, della distribuzione capillare dei professionisti su tutto il territorio nazionale, della differenziazione e pluralità di offerta. Con tali premesse, il D.L. n. 138/2011 fissa una serie di paletti, tra i quali emerge l'obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, i cui estremi di polizza devono essere resi noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico. A tal fine, viene data la possibilità ai Consigli nazionali e agli enti previdenziali dei professionisti destinatari di negoziare convenzioni di vantaggio con le compagnie di assicurazione a beneficio dei propri iscritti.

Dopo circa un anno viene emanato il D.P.R. 7.8.2012, n. 137, rubricato come "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, c. 5, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148". Il D.P.R. si applica a tutte le professioni regolamentate e ai relativi professionisti, intendendo per "professioni regolamentate" le attività, o l'insieme delle attività, "riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità". E' all'articolo 5 del D.P.R. in questione che viene affrontato il tema dell'obbligo di assicurazione del professionista, precisando che al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive, l'obbligo di assicurazione "acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" ossia dal 15 agosto 2013.

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA – Tel. 06.57090221

Email: consulenzafiscale@onb.it

Obbligo di stipula della polizza e informazione al cliente

L'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa non è propriamente una novità assoluta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in quanto era già previsto per i notai dalla legge n. 89/1913. Per il resto dei professionisti, invece, era di fatto una facoltà, ancorché per la stragrande maggioranza dei casi la necessità di tutelare il patrimonio personale dello stesso professionista aveva già spinto il mercato verso questa direzione. Ora, per norma di legge, quello che in precedenza era meramente un'opportunità per il professionista diviene un obbligo, con l'ulteriore vincolo di prevedere nel contratto di assicurazione dei massimali di rischio idonei a coprire eventuali danni cagionati al cliente nell'esercizio dell'attività professionale, comprensivi della copertura dei rischi derivanti dalla custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente.

Per quanto riguarda i massimali e le altre condizioni di polizza, c'è da notare che la disposizione non prevede tetti e garanzie minime. Il professionista che alla data del 15 agosto 2013 non avrà stipulato la polizza, sarà sottoposto ad un procedimento disciplinare dell'Ordine di appartenenza, così come sancito dal c. 2, art. 5, del D.P.R. n. 137/2012 in questione. Connesso all'obbligo di stipula della polizza rischi viene introdotto anche l'obbligo di darne informazione al cliente. Lo stesso articolo 5, infatti, impone al professionista di comunicare al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. Anche in questo caso, il mancato rispetto della disposizione costituisce illecito disciplinare. Da notare che per consentire il puntuale monitoraggio sugli iscritti da parte degli Ordini, l'obbligo di comunicare gli estremi della polizza assicurativa dovrà essere necessariamente esteso anche ai Consigli territoriali degli stessi. Il vincolo dell'informativa, peraltro, è stato ribadito anche dall'art. 9 del DL 24.1.2012, n. 1 (convertito in legge, con modifiche, dalla legge 24.3.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.3.2012), con il quale il Legislatore ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Al c. 4 del citato art. 9, viene precisato che:

- il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale (eventualmente preceduto da un preventivo di massima) e deve essere adeguato all'importanza dell'opera; altresì deve essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- ed infine deve indicare nell'accordo i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.